

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DI AUTOVETTURE E ALTRI RISCHI AL VEICOLO E AL CONDUCENTE

PRODOTTO "AUTOTUTELA ED. 07/2011"

NATANTI

FASCICOLO INFORMATIVO

Il presente fascicolo informativo contenente

- a) Nota Informativa comprensiva di glossario**
- b) Condizioni di Assicurazione**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA**

NOTA INFORMATIVA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI

Prodotto RC da circolazione e altri rischi per NATANTI

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto a preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

(i dati sono aggiornati al 01.06.2011)

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet.

Il cliente può richiedere presso i punti vendita Assimoco o può elaborare autonomamente collegandosi al sito internet della compagnia www.assimoco.it un preventivo personalizzato per la propria autovettura formulato sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa in forma bonus/malus in corso.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

ASSIMOCO S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo.

Assimoco S.p.A. appartiene al Gruppo DZ Bank AG;

sede legale e direzione generale via Cassanese n. 224, Centro Direzionale "Milano Oltre" – Palazzo Giotto, 20090 SEGRATE (MI) Italia

tel. 02/269621 – fax 02/26920266, sito internet www.assimoco.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 11 giugno 1979 – Gazzetta Ufficiale n. 195 del 18 luglio 1979.

Iscritta all'Albo Imprese ISVAP al n.1.00051

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Patrimonio netto:	€	58.829.612,00
Capitale Sociale:	€	73.500.000,00
Riserve Patrimoniali:	€	53.149.515,00
Indice di Solvibilità:		1,51

(tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente)

I dati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Coperture assicurative offerte

La garanzia di Responsabilità Civile da Circolazione è prestata nella forma Bonus Malus che prevede, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo.

Le garanzie relative all'autovettura (Incendio, Furto e Guasti accidentali) sono prestate a valore intero sulla base del veicolo assicurato.

La garanzia Collisione e le garanzie Infortuni del conducente e Tutela legale sono prestate a Primo Rischio Assoluto entro il limite del massimale pattuito.

Le tipologie di rischio sono le seguenti:

GARANZIE ASSICURABILI	Rinvio alle Condizioni che le regolano
R.C. da Circolazione	Dall'art. 11 all'art. 14

AVVERTENZA: il contratto prevede la presenza di limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI PER SETTORE	Rinvio alle Condizioni che le regolano
R.C. da Circolazione	Artt. 12, 13,

AVVERTENZA: per la garanzia di Responsabilità Civile da Circolazione sono previsti casi di esclusione della copertura assicurativa che non possono essere fatti valere nei confronti del terzo danneggiato.

In questi casi l'Impresa agirà in rivalsa nei confronti del responsabile del sinistro, del Contraente o del Proprietario del veicolo, per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza della suddetta inopponibilità.

Per gli aspetti di dettaglio e per le eventuali rinunce alla rivalsa si rimanda agli Articoli 13 e 14 delle Condizioni di polizza.

AVVERTENZA: le garanzie previste dal contratto si intendono prestate sino alla concorrenza del Massimale prescelto dell'Assicurato o del Valore del veicolo; le prestazioni possono essere soggette a franchigie e/o scoperti a carico dell'assicurato come indicato nella tabella riepilogativa riportata al termine del presente documento:

Per una migliore comprensione illustriamo, anche con degli esempi, il significato:

FRANCHIGIA:

La somma contrattualmente pattuita o la parte di danno indennizzabile che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato o del Beneficiario.

Esempio

Valore assicurato: € 5.000,00

Danno riconosciuto: € 2.000,00

Franchigia: € 250,00

Indennizzo liquidabile: € 1.750,00

SCOPERTO:

Percentuale di danno indennizzabile che l'Assicurato tiene a proprio carico per ogni sinistro. È quindi un importo che si può conoscere solo dopo la quantificazione dell'evento dannoso, a differenza della franchigia, la cui entità è nota anche prima del verificarsi del danno. Può essere soggetta a valori minimi e massimi indicati in cifra fissa.

Esempio:

Valore assicurato	€ 10.000,00
Danno riconosciuto:	€ 2.000,00
Scoperto:	10%
Indennizzo liquidabile: senza presenza di minimo:	€ 1.800,00
In presenza di minimo (ad esempio € 260,00):	€ 1.740,00

MASSIMALE

Il massimale è la somma massima fino alla concorrenza della quale la Compagnia presta la garanzia.

Esempio:

Massimale assicurato:	€ 3.000.000,00
Danno riconosciuto:	€ 3.500.000,00
Indennizzo liquidabile per sinistro:	€ 3.000.000,00

Il contratto, se di durata annuale, è stipulato con tacito rinnovo. Per polizze di durata inferiore all'anno non è previsto il tacito rinnovo, pertanto il contratto cessa alla sua naturale scadenza senza necessità di comunicazione fra le parti.

**AVVERTENZA: il contratto può essere disdettato dal Contraente almeno 15 giorni prima della scadenza. In caso la disdetta scritta non sia inviata entro tali termini, il contratto si rinnoverà ancora per un anno e la disdetta verrà ritenuta valida per l'annualità successiva senza che il Contraente sia tenuto ad inviarne un'altra.
Per gli aspetti di dettagli si rimanda all'Art. 6 delle Condizioni di assicurazione.**

4. Soggetti esclusi dalla garanzia

Le garanzie R.C. da Circolazione non opera nei confronti di alcuni soggetti.

5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

**AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare, come indicato dall' Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Per gli aspetti di dettagli si rimanda all'Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione.**

6. Premi

Il premio è sempre riferito a ciascun periodo annuo del contratto. È ammessa la rateazione semestrale, quadrimestrale o trimestrale con incremento del premio annuo rispettivamente del 3%, 4% o 5%.

Il pagamento può essere effettuato secondo le modalità previste dalla Società (Assegno Bancario, Assegno Circolare, Bancomat, Bonifico verso Agenzia, Carta di Credito, Contanti, RID e Vaglia Postale).

Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa e il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall'impresa all'intermediario.

AVVERTENZA: il Cliente ha diritto al rimborso del premio imponibile pagato e non goduto in tutti i casi di cessazione del rischio.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda agli Artt. 16, 18 e 22 delle Condizioni di Assicurazione.

7. Informativa in corso di contratto

L'impresa si impegna a trasmettere presso il domicilio del Contraente, non più tardi di trenta giorni prima della scadenza del contratto, l'informativa relativa alla possibilità di procedere al rinnovo della copertura assicurativa.

Sulla stessa sono anche indicate le modalità per procedere al riscatto di eventuali sinistri, liquidati in tutto o in parte nel corso del periodo di osservazione, che abbiano determinato l'evoluzione in malus della classe di merito.

I sinistri considerati ai fini di tale evoluzione sono quelli per i quali sia stata riconosciuta la responsabilità principale o quelli i quali sia stata riconosciuta la responsabilità paritaria che abbiano concorso, assieme ad altri precedenti, al superamento del 50%.

Sulla medesima informativa viene indicata altresì la possibilità di reperire informazioni relative al premio di rinnovo presso un intermediario o tramite il sito internet della Compagnia www.assimoco.it.

8. Attestazione sullo stato del rischio – classe di merito

Unitamente all'informativa di cui al punto 7, l'Impresa invia tramite posta presso il domicilio del Contraente, l'Attestazione sullo Stato del Rischio da cui risulta, oltre alle altre informazioni previste dal Regolamento 4 dell'Isvap, la classe di merito interna e quella di Conversione Universale maturata nel corso dell'annualità assicurativa.

L'Attestazione sullo stato del rischio ha validità cinque anni, a condizione che risulti essere l'ultima conseguita.

La classe di Conversione Universale maturata attraverso l'ultima Attestazione sullo stato del rischio conseguita, può essere utilizzata dal medesimo proprietario dell'autovettura a cui la stessa si riferisce, o da un componente del suo nucleo familiare con lui convivente, per assicurare un'ulteriore nuova autovettura.

La classe di Conversione Universale, che rappresenta uno strumento di confronto fra le varie proposte di contratti R.C. da circolazione di ciascuna compagnia, si evolve secondo lo schema riportato nell'allegato 2 del Reg. 4 Isvap.

9. Recesso

Il Contraente, nel caso in cui il premio del suo contratto subisca variazioni in aumento non determinate dal verificarsi di sinistri nel corso del periodo di osservazione, potrà decidere di non accettare il nuovo premio comunicando all'Impresa, senza particolari formalità, la disdetta entro il termine di scadenza della polizza. In tal caso non trova applicazione il disposto dell'art. 1901

comma 2 del Codice Civile ed il contratto si intende risolto alla data di scadenza indicata sulla polizza. Tuttavia l'Impresa, al fine di consentire al Contraente di stipulare un nuovo contratto con altra impresa, manterrà operanti le garanzie prestate con la presente polizza fino alla data di effetto del nuovo contratto ma non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza della polizza. Trascorso tale termine di 15 giorni senza la suddetta comunicazione o senza il pagamento del premio, il contratto s'intende risolto di diritto senza necessità di ulteriore comunicazione.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Con il termine "prescrizione" si intende una causa di estinzione del diritto determinata dal mancato esercizio dello stesso, entro il termine stabilito per legge.

In via particolare, ai sensi dell'art. 2952 C.C., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi alla presente polizza e ad atti ad essa connessi sono a carico del Contraente o dell'Assicurato. La tassazione prevista è del 12,50% per le garanzie di Responsabilità Civile da Circolazione.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Procedure per il risarcimento del danno.

In caso di sinistro il cliente non potrà usufruire della procedura di Risarcimento Diretto che non è applicabile ai natanti.

La richiesta di indennizzo dovrà pertanto essere indirizzata alla Compagnia del Danneggiante.

AVVERTENZA: la denuncia del sinistro deve essere redatta, compilando per quanto possibile i campi utili, sul modulo approvato dall'ISVAP ai sensi dell'art. 143 del Codice delle Assicurazioni (c.d. Modulo Blu), e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

L'elenco ed i recapiti dei Centri di Liquidazione dei sinistri sono reperibili nell'apposita sezione del sito www.assimoco.it.

13. Incidenti con controparti estere.

Per sinistri che vedano coinvolti natanti immatricolati all'estero, come stabilito dall'Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, non si applicano le procedure per l'indennizzo diretto.

In questo caso il sinistro sarà gestito dalla Compagnia del Danneggiante.

14. Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro

La forma assicurativa non prevede maggiorazioni del premio in conseguenza del verificarsi di sinistri.

15. Accesso agli atti dell'Impresa

Il Contraente e l'Assicurato possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.

Il termine per procedere alla formulazione dell'istanza di accesso agli atti decorre dal momento in cui l'impresa ha completato le operazioni necessarie per adempiere alle previsioni in materia di offerta stragiudiziale di risarcimento, ai sensi degli artt. 148 o 149 del Codice della Assicurazioni; dallo scadere dei termini previsti per la formulazione dell'offerta di risarcimento; dallo spirare del 120° giorno successivo alla data di accadimento del sinistro.

La norma primaria contenuta nell'art. 146, comma 2, del Codice delle Assicurazioni dispone l'esclusione dal diritto di accesso in presenza di "indizi o prove di comportamenti fraudolenti" e la sospensione del diritto stesso "in pendenza di controversia giudiziaria".

La richiesta di accesso può essere indirizzata mediante raccomandata a.r., telefax o consegna a mano presso qualsiasi ufficio dell'Impresa. Qualora tale ufficio non corrisponda alla sede legale, alla direzione generale, all'ufficio sinistri di zona o al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto, l'ufficio destinatario della richiesta è tenuto a trasmetterla all'ufficio competente che disporrà di un termine supplementare di 5 giorni per procedere al riscontro del richiedente. Tuttavia, al solo fine di agevolare la ricezione della richiesta di accesso da parte del competente ufficio, il Contraente potrà inviare la relativa documentazione all'Ufficio Gestione Operativa presso l'Ufficio Sinistri di Direzione ai seguenti riferimenti: e-mail gestione.sinistri@assimoco.it; fax 02.26962405.

Il contenuto dell'istanza deve indicare gli estremi dell'atto oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentono l'individuazione, evidenziando l'interesse concreto e personale dell'istante. In mancanza di tali elementi, il richiedente deve comunque "specificare i dati e le informazioni oggetto della richiesta in modo da consentire all'impresa l'individuazione degli atti in cui siano eventualmente contenuti". È altresì necessario procedere all'identificazione dell'istante (con copia del documento di riconoscimento) o del suo rappresentante (mediante documento d'identità dell'istante, copia della delega ovvero, se il soggetto rappresentato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, copia dei rispettivi statuti o ordinamenti).

Qualora la richiesta di accesso risulti completa e regolare, l'impresa è tenuta, entro 15 giorni dalla sua ricezione, a comunicare al soggetto istante l'accoglimento della richiesta di accesso, indicando il responsabile dell'ufficio che ha in carico la trattazione del sinistro e il luogo in cui è possibile effettuare l'accesso, fissando un periodo non inferiore a 15 giorni per la visione e la copia degli atti. L'interessato, in questa fase, è legittimato a trascrivere il contenuto degli atti visionati o a richiederne, previo pagamento al costo di mercato, il rilascio della fotocopia.

Il procedimento di accesso deve in ogni caso concludersi entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta.

In caso quest'ultima sia incompleta o irregolare l'Impresa è tenuta a comunicare entro 15 giorni, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, gli elementi non corretti o mancanti. I termini vengono sospesi e ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta corretta.

Il rifiuto o la limitazione dell'accesso devono essere anch'essi comunicati per iscritto al richiedente entro 15 giorni con l'indicazione della motivazione per la quale l'accesso non può essere in tutto o in parte accolto.

Il rifiuto o la limitazione del diritto di accesso ovvero la mancata messa a disposizione degli atti richiesti entro sessanta giorni dalla richiesta autorizzano l'interessato a rivolgersi all'Isvap per la tutela del proprio diritto.

Per quanto non disciplinato dal regolamento di cui al D.M. 191/2008, valgono le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

16. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione- Centro Direzionale "MILANO OLTRE" - Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224 - 20090 SEGRATE MI ovvero via fax al numero 02.26962466 o via e-mail all'indirizzo ufficioreclamipremi@assimoco.it.

Eventuali reclami riguardanti la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri - Centro Direzionale "MILANO OLTRE" - Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224 - 20090 SEGRATE MI ovvero via fax al numero 02.26962405 o via e-mail all'indirizzo ufficioreclamisinistri@assimoco.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma oppure trasmesso ai fax 06 42133745 o 06.42133353.

I reclami indirizzati all'ISVAP devono contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo eventualmente presentato alla compagnia di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Per la soluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Per aspetti di dettaglio relativi alla procedura FIN-NET consultare:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm

GLOSSARIO

ASSICURATO	Il Contraente o, se diverso, la persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto o, per le altre garanzie, il Contraente o, se diverso, la persona fisica o giuridica nel cui interesse è stipulata la polizza.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO	Il documento che l'Impresa è tenuta a rilasciare al Contraente, nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato. Le informazioni contenute nel documento e la validità dello stesso sono stabilite dall'ISVAP.
AVENTE DIRITTO ALL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO	Avente diritto alla trasmissione dell'Attestazione sullo stato di rischio è il Contraente. Il proprietario del veicolo assicurato ovvero l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato

	dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria, se persona diversa dal Contraente, può richiederne copia.
BENEFICIARIO	La persona, che può essere diversa dal Contraente e dall'Assicurato, alla quale spetta la prestazione garantita.
C.A.P.	Codice di avviamento postale.
CAPITALI, MASSIMALI, VALORI	Le somme che rappresentano il limite massimo dell'indennizzo o del risarcimento contrattualmente stabilito.
CARTA VERDE	Il certificato internazionale di assicurazione relativo alla circolazione negli Stati Esteri in esso indicati.
CIRCOLAZIONE	Il movimento comprensivo delle soste e delle fermate dei veicoli, degli animali e dei pedoni sulle strade e sulle aree pubbliche, nonché su quelle private ad esse equiparabili.
CLASSE DI MERITO INTERNA	classe di merito dell'Impresa assegnata al contratto in base alle regole previste dalla relativa tariffa in vigore.
CLASSE DI MERITO C.U.	classe di conversione universale (C.U.): così come stabilita dalla Circolare ISVAP 555/D del 17/05/2005, rinnovata ed abrogata da Regolamento ISVAP 4 del 09/08/2006 e risultante dall'Attestazione sullo stato del rischio, rilasciata dal precedente assicuratore o dall'Impresa in occasione di ogni scadenza annuale.
CODICE DELLA STRADA	Il nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni.
CODICE DELLE ASSICURAZIONI	Il Codice delle Assicurazioni Private approvato con D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209, e successive modifiche.
CONTRAENTE	La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione.
DEGRADO	La percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativo alle nuove forniture di materiali occorrenti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale ed il relativo valore a nuovo di listino (o suo equipollente) del veicolo al momento del sinistro.
FRANCHIGIA	La somma contrattualmente pattuita o la parte di danno indennizzabile che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato o del Beneficiario.
FURTO	È il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
IMPRESA	Assimoco S.p.A.
INCENDIO	La combustione con sviluppo di fiamma.

INDENNIZZO O INDENNITÀ	Somma che l'Impresa eroga all'Assicurato o al Beneficiario in caso di sinistro.
INTERMEDIARIO/AGENTE DI ASSICURAZIONE	La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa.
PARTI	Il Contraente e l'Impresa.
PERIODO DI OSSERVAZIONE	Il periodo contrattuale rilevante ai fini della annotazione nell'Attestazione sullo stato del rischio dei sinistri provocati, nelle forme assicurative che prevedono, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione o meno del loro verificarsi nel corso di un determinato periodo. In caso di veicolo assicurato per la prima annualità con l'impresa, inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa. In caso di veicolo già assicurato con l'impresa senza soluzione di continuità, inizia due mesi prima della decorrenza contrattuale e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa.
POLIZZA	L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione.
P.R.A.	Pubblico Registro Automobilistico.
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente all'Impresa, compresi gli eventuali contributi e/o tasse stabiliti dalle norme di legge.
PROPRIETARIO	Il soggetto, persona fisica o giuridica, o i soggetti, che dal certificato del P.R.A. risultano intestatari del veicolo assicurato.
REGOLAMENTO	Il Regolamento di esecuzione (D.P.R. 24 Novembre 1970 n. 973 e successive modificazioni) della Legge 24 dicembre 1969 n.990 e successive modificazioni.
RISCHIO	Probabilità che si verifichi l'evento dannoso.
RIVALSA	Il diritto che l'Impresa ha di recuperare nei confronti del Contraente o dei titolari dell'interesse assicurato le somme che abbia dovuto pagare a terzi senza poter loro opporre eventuali esclusioni di polizza in base a quanto stabilito dall'art. 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni o da norme contrattuali.
SCADENZA ANNIVERSARIA	La scadenza della rata di premio che corrisponde alla data di termine del contratto.
SCOPERTO	Percentuale di danno indennizzabile che l'Assicurato tiene a proprio carico per ogni sinistro.

SETTORE TARIFFARIO	Divisione tariffaria secondo la classificazione dei veicoli (Titolo III capo I Codice della Strada): Settori I e II :Autovetture Autotassametri; Settore III :Autobus; Settore IV: Autoveicoli e Motoveicoli per trasporto di cose; Settore V: Ciclomotori, Motocicli e Motocarrozette uso privato; Settore VI : Macchine operatrici e Carrelli; Settore VII : Macchine agricole; Settore VIII : Natanti.
SINISTRO	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia.
STRADA	Area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 2 comma 1 - Codice della Strada).
SURROGAZIONE	Il diritto che l'Impresa ha, in virtù dell'art. 1916 del Codice Civile, di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato in conseguenza dell'evento dannoso.
TIPOLOGIA CLIENTE	L'indicazione della "Tipologia Cliente" viene riportata in scheda di polizza in base alle dichiarazioni del Contraente all'emissione del contratto. Sulla base di tale indicazione le garanzie vengono calcolate applicando i rispettivi coefficienti evidenziati in scheda di polizza. Il Contraente deve dare tempestiva comunicazione dell'eventuale cambio di stato; in tal caso conserverà comunque il diritto al mantenimento del coefficiente applicato fino al raggiungimento della prima scadenza anniversaria o fino all'avvenuta sostituzione del contratto se antecedente. In caso di mancata corrispondenza con la "Tipologia Cliente" dichiarata, la Compagnia in presenza di sinistro, applicherà una riduzione in caso di indennizzo diretto o agirà in rivalsa nei confronti del contraente in misura proporzionale rispetto al coefficiente di cui ha usufruito.

Le tipologie previste sono:

BANCA:

- Dipendenti, Soci e Amministratori di BCC e Casse Rurali;
- Clienti di BCC e Casse Rurali con rapporti bancari che comprovino un rapporto consolidato da almeno un anno (quali conti correnti, libretti di risparmio, gestioni titoli e similari) che, all'atto della stipulazione del contratto, non presenti no sinistri nel corso delle ultime tre annualità assicurative (fatto salvo il caso di nuova immatricolazione o prima assicurazione dopo volta).

COOPERAZIONE:

- Dipendenti e Amministratori di Società Cooperativa;
- Soci da almeno un anno, se non dipendenti, di Società Cooperativa aderenti alla Confcooperative che, all'atto della stipulazione del contratto, non presenti no sinistri nel corso delle ultime tre annualità assicurative (fatto salvo il caso di nuova immatricolazione o prima assicurazione dopo volta).

TERZI: clienti non rientranti nelle tipologie precedenti.

Per clienti entrati in Portafoglio prima del 01.08.2010 la tipologia CLIENTI BANCA si intende compresa nella tipologia CLIENTI COOPERAZIONE.

VALORE COMMERCIALE

Il valore comprensivo di IVA del veicolo, degli accessori aggiuntivi e degli eventuali apparecchi fonovisivi determinato tenendo conto del degrado rispetto alla data di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, di usura, della dotazione di accessori, della cessata o meno produzione del modello.


VALORE A NUOVO

Prezzo che risulta dal listino ufficiale di vendita della casa costruttrice in vigore in Italia al momento della prima immatricolazione del natante assicurato, aumentato del prezzo di listino di tutti gli accessori e di tutti gli apparecchi acquistati.

Assimoco S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa

Ernst Strackhaar

Amministratore delegato
Assimoco S.p.A.



AUTOTUTELA Ed. 07/2011



Polizza di Responsabilità Civile Obbligatoria NATANTI

**Linea Protezione
Patrimonio**

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- **La Nota Informativa**
- **Definizioni / Glossario**
- **Condizioni Contrattuali**
- **Informativa sulla Privacy**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del documento di polizza.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

AUTOTUTELA 07/2011

**Polizza di Responsabilità Civile da circolazione e altri rischi relativi
al veicolo o al conducente.**

NORME DI ASSICURAZIONE

Mod. A008/B - R.C.A. - Ed. 07/2011

Definizioni/Glossario	pag. 2
Condizioni Generali di Assicurazione	pag. 8
Sezione Responsabilità Civile da navigazione	pag. 10
Informativa ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 pag. 61	pag. 14

DEFINIZIONI / GLOSSARIO

Alle seguenti denominazioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

ASSICURATO

Il Contraente o, se diverso, la persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto o, per le altre garanzie, il Contraente o, se diverso, la persona fisica o giuridica nel cui interesse è stipulata la polizza.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO

Il documento che l'Impresa è tenuta a rilasciare al Contraente, nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.

Le informazioni contenute nel documento e la validità dello stesso sono stabilite dall'ISVAP.

AVENTE DIRITTO ALL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO

Avente diritto alla trasmissione dell'Attestazione sullo stato di rischio è il Contraente. Il proprietario del veicolo assicurato ovvero l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria, se persona diversa dal Contraente, può richiederne copia.

BENEFICIARIO

La persona, che può essere diversa dal Contraente e dall'Assicurato, alla quale spetta la prestazione garantita.C.A.P.Codice di avviamento postale.

CAPITALI - MASSIMALI - VALORI

Le somme che rappresentano il limite massimo dell'indennizzo o del risarcimento contrattualmente stabilito.

CARTA VERDE

Il certificato internazionale di assicurazione relativo alla circolazione negli Stati Esteri in esso indicati.

CIRCOLAZIONE

Il movimento comprensivo delle soste e delle fermate dei veicoli, degli animali e dei pedoni sulle strade e sulle aree pubbliche, nonché su quelle private ad esse equiparabili.

CLASSE DI MERITO

- **interna**: classe di merito dell'Impresa assegnata al contratto in base alle regole previste dalla relativa tariffa in vigore.
- **di conversione universale (C.U.)**: così come stabilita dalla Circolare ISVAP 555/D del 17/05/2005, rinnovata ed abrogata da Regolamento ISVAP 4 del 09/08/2006 e risultante dall'Attestazione sullo stato del rischio, rilasciata dal precedente assicuratore o dall'Impresa in occasione di ogni scadenza annuale.

CODICE DELLA STRADA

Il nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI

Il Codice delle Assicurazioni Private approvato con D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209, e successive modifiche.

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione.

DEGRADO

La percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativo alle nuove forniture di materiali occorrenti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale ed il relativo valore a nuovo di listino (o suo equipollente) del veicolo al momento del sinistro.

FRANCHIGIA

La somma contrattualmente pattuita o la parte di danno indennizzabile che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato o del Beneficiario.

FURTO

È il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

IMPRESA

Assimoco S.p.A..

INDENNIZZO O INDENNITÀ

Somma che l'Impresa eroga all'Assicurato o al Beneficiario in caso di sinistro.

INTERMEDIARIO/AGENTE DI ASSICURAZIONE

La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa.

PARTI

Il Contraente e l'Impresa.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Il periodo contrattuale rilevante ai fini della annotazione nell'Attestazione sullo stato del rischio dei sinistri provocati, nelle forme assicurative che prevedono, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione o meno del loro verificarsi nel corso di un determinato periodo. In caso di veicolo assicurato per la prima annualità con l'impresa, inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

In caso di veicolo già assicurato con l'impresa senza soluzione di continuità, inizia due mesi prima della decorrenza contrattuale e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione.

P.R.A.

Pubblico Registro Automobilistico.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa, compresi gli eventuali contributi e/o tasse stabiliti dalle norme di legge.

PROPRIETARIO/INTESTATARIO

Il soggetto, persona fisica o giuridica, o i soggetti, che dal certificato del P.R.A. risultano intestatari del veicolo assicurato.

REGOLAMENTO

Il Regolamento di esecuzione (D.P.R. 24 Novembre 1970 n. 973 e successive modificazioni) della Legge 24 dicembre 1969 n.990 e successive modificazioni.

RISCHIO

Probabilità che si verifichi l'evento dannoso.

RIVALSA

Il diritto che l'Impresa ha di recuperare nei confronti del Contraente o dei titolari dell'interesse assicurato le somme che abbia dovuto pagare a terzi senza poter loro opporre eventuali esclusioni di polizza in base a quanto stabilito dall'art. 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni o da norme contrattuali.

SCADENZA ANNIVERSARIA

La scadenza della rata di premio che corrisponde alla data di termine del contratto.

SCOPERTO

Percentuale di danno indennizzabile che l'Assicurato tiene a proprio carico per ogni sinistro.

SETTORE TARIFFARIO

Divisione tariffaria secondo la classificazione dei veicoli (Titolo III capo I Codice della Strada):

Settori I e II : Autovetture Autotassametri

Settore III : Autobus

Settore IV : Autoveicoli e Motoveicoli per trasporto di cose

Settore V : Ciclomotori, Motocicli e Motocarrozette ad uso privato

Settore VI : Macchine operatrici e Carrelli

Settore VII : Macchine agricole

Settore VIII : Natanti

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia.

STRADA

Area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 2 comma 1 - Codice della Strada).

SURROGAZIONE

Il diritto che l'Impresa ha, in virtù dell'art. 1916 del Codice Civile, di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato in conseguenza dell'evento dannoso.

TIPOLOGIA CLIENTE

L'indicazione della "Tipologia Cliente" viene riportata in scheda di polizza in base alle dichiarazioni del Contraente all'emissione del contratto.

Sulla base di tale indicazione le garanzie vengono calcolate applicato i rispettivi coefficienti evidenziati in scheda di polizza.

Il Contraente deve dare tempestiva comunicazione dell'eventuale cambio di stato; in tal caso conserverà comunque il diritto al mantenimento del coefficiente applicato fino al raggiungimento della prima scadenza anniversaria o fino all'avvenuta sostituzione del contratto se antecedente.

In caso di mancata corrispondenza con la "Tipologia Cliente" dichiarata, la Compagnia in presenza di sinistro, applicherà una riduzione in caso di indennizzo diretto o agirà in rivalsa nei confronti del contraente in misura proporzionale rispetto al coefficiente di cui ha usufruito.

Le tipologie previste sono:

BANCA:

- Dipendenti, Soci e Amministratori di BCC e Casse Rurali;
- Clienti di BCC e Casse Rurali con rapporti bancari che comprovino un rapporto consolidato da almeno un anno (quali conti correnti, libretti di risparmio, gestio-

ne titoli e similari) che, all'atto della stipulazione del contratto, non presentino sinistri nel corso delle ultime tre annualità assicurative (fatto salvo il caso di nuova immatricolazione o prima assicurazione dopo voltura).

COOPERAZIONE:

- Dipendenti e Amministratori di Società Cooperativa;
- Soci da almeno un anno, se non dipendenti, di Società Cooperativa aderenti alla Confcooperative che, all'atto della stipulazione del contratto, non presentino sinistri nel corso delle ultime tre annualità assicurative (fatto salvo il caso di nuova immatricolazione o prima assicurazione dopo voltura).

TERZI: clienti non rientranti nelle tipologie precedenti.

Per clienti entrati in Portafoglio prima del 01.08.2010 la tipologia CLIENTI BANCA si intende compresa nella tipologia CLIENTI COOPERAZIONE.

VALORE COMMERCIALE

Il valore comprensivo di IVA del veicolo, degli accessori aggiuntivi e degli eventuali apparecchi fonoaudiovisivi determinato tenendo conto del degrado rispetto alla data di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, di usura, della dotazione di accessori, della cessata o meno produzione del modello.

VALORE A NUOVO

Prezzo che risulta dal listino ufficiale di vendita della casa costruttrice in vigore in Italia al momento della prima immatricolazione del veicolo assicurato, aumentato del prezzo di listino di tutti gli accessori e di tutti gli apparecchi acquistati.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE **(valide per tutte le garanzie)**

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO. AGGRAVAMENTO DI RISCHIO

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892 - 1893 - 1898 del Codice Civile nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione e di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Qualora sia applicabile art. 144 del Codice delle Assicurazioni, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento va eseguito esclusivamente presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore. L'assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicati in polizza o, in mancanza, dalle ore 24 del giorno stesso, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile). Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate giusta l'indicazione figurante in polizza e fermo il disposto di cui all'art. 1901 del Codice Civile.

ART. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE E CARTA VERDE

L'assicurazione, vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia, del Principato di

Monaco, del Principato di Andorra, della Svizzera e Liechtenstein. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate. L'Impresa è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. Per la Carta Verde la garanzia è operante dalle ore zero del giorno indicato sul documento, indipendentemente dall'ora effettiva di rilascio della stessa. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, comma 2 del Codice Civile, l'Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa; l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto dall'art. 1 e dall'art. 13.

Per la garanzia "Infortuni del conducente" l'assicurazione vale nel mondo intero.

ART. 5 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Qualora l'Impresa intenda rinnovare il contratto, con condizioni di polizza e/o di premio diverse da quelle precedentemente convenute, metterà a disposizione del Contraente le nuove tariffe e condizioni di polizza presso l'Intermediario al quale è assegnato il contratto almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto stesso. Il Contraente, nel caso in cui il premio del suo contratto subisca variazioni in aumento non determinate dal verificarsi di sinistri nel corso del periodo di osservazione, potrà decidere di non accettare il nuovo premio comunicando all'Impresa, senza particolari formalità, la disdetta entro il termine di scadenza della polizza. In tal caso non trova applicazione il disposto dell'art. 1901 comma 2 del Codice Civile ed il contratto si intende risolto alla data di scadenza indicata sulla polizza. Tuttavia, l'Impresa al fine di consentire al Contraente di stipulare un nuovo contratto con altra impresa, manterrà operanti le garanzie prestate con la presente polizza fino alla data di effetto del nuovo contratto ma non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza della presente polizza. Trascorso tale termine di 15 giorni senza la suddetta comunicazione o senza il pagamento del premio, il contratto s'intende risolto di diritto senza necessità di ulteriore comunicazione.

ART. 6 - RINNOVO DEL CONTRATTO

Salvo quanto previsto dall'Art. 5, in mancanza di disdetta scritta data da una delle Parti almeno quindici giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma. In caso di disdetta

data da una delle Parti nei termini suddetti non trova applicazione il disposto dell'art. 1901 comma 2 del Codice Civile ed il contratto si intende risolto alla data di scadenza indicata sulla polizza.

ART. 7 - VARIAZIONE DI RISCHIO - ALIENAZIONE DEL VEICOLO (NON VALIDA PER LA GARANZIA - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI)

Qualora nel corso del contratto si verificano cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione all'Impresa indicando gli estremi della variazione stessa. In caso di alienazione del veicolo identificato nel contratto e di sostituzione con altro, il Contraente deve darne immediata comunicazione all'Impresa, indicando le caratteristiche del nuovo veicolo. In caso di alienazione non seguita da sostituzione, il Contraente deve pure darne immediata comunicazione all'Impresa e trasmettere all'acquirente l'obbligo di continuare il contratto. L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per quindici giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine, se l'acquirente non ha chiesto la voltura a proprio nome, l'assicurazione cessa. L'Impresa, nei trenta giorni dalla richiesta di voltura del contratto, ha facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di quindici giorni. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le norme del Codice Civile (Artt.1897 - 1898).

ART. 8 - MODIFICHE DEL CONTRATTO

Qualunque modificazione del contratto non è valida se non risulta da un atto sottoscritto dalle Parti.

ART. 9 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali derivanti per legge dalla stipulazione del contratto sono a carico del Contraente.

ART. 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

SEZIONE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA CIRCOLAZIONE

CONDIZIONI GENERALI

ART. 11 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa assicura, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante descritto in polizza. L'assicurazione copre anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle Estensioni e delle Condizioni Aggiuntive, in quanto siano espressamente richiamate, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria ivi indicati. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Estensioni e delle Condizioni Aggiuntive.

ART. 12 - ESCLUSIONE E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi delle disposizioni in vigore;
- c) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza ed il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente e comunque se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore;
- d) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- e) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, in violazione alle norme vigenti, o alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli Artt. 186 e 187 del Codice della Strada e successive modifiche.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

La garanzia non opera, in ogni caso, per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

ART. 13 - LIMITI DELLA NAVIGAZIONE

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei.

ART. 14 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL NATANTE

Il trasferimento di proprietà del natante o la sua consegna in conto vendita può comportare la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente, salvo che l'alienante chieda che il contratto stesso, stipulato per il natante alienato, sia mantenuto valido per altro natante di sua proprietà, o che venga risolto.

L'impresa, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato, provvederà a:

- a) nel caso di richiesta del mantenimento della validità della polizza per altro natante di proprietà dell'alienante o del coniuge in regime di comunione di beni, rilasciare i predetti nuovi documenti per l'altro natante, procedendo tramite sostituzione del contratto, all'eventuale conguaglio del premio al netto di contributi e/o tasse stabilite dalla legge;
- b) nel caso di cessione del contratto di assicurazione, prendere atto della tempestiva comunicazione del Contraente mediante emissione di appendice rilasciando i predetti nuovi documenti. Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.

Non sono ammesse variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.

Per l'assicurazione dello stesso natante il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto;

- c) nel caso in cui l'acquirente del natante documenti di essere già Contraente di polizza riguardante lo stesso natante, l'Impresa rinuncerà a pretendere dall'acquirente di subentrare nel contratto ceduto.

In questo caso, come anche in caso di richiesta di risoluzione del contratto relativo al natante alienato, quest'ultimo sarà annullato con restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto di eventuali contributi e imposte, in ragione di 1/360 per giorno di garanzia residua dal giorno di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde.

Per i contratti con frazionamento del premio, ove previsto, l'Impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL NATANTE

In caso di furto del natante il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Qualora il furto avvenga nei 15 giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso.

L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto.

ART. 16 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Non è ammessa la sospensione del contratto.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(valide quando l'assicurazione sia riferita ad uno dei rischi indicati)

PREMESSA

L'assicurazione dei rischi indicati nelle sottoestese Condizioni Aggiuntive è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione e, per quanto non previsto da tali Condizioni Generali, dalle Norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa.

Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle sottoestese Condizioni Aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 del Codice delle Assicurazioni.

A) NATANTI ADIBITI A SCUOLA GUIDA

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore.

Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

B) DANNI A COSE ED ANIMALI DI TERZI

L'impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi.

L'assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro nella misura di 110,00 Euro.

L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate, salvo, per i natanti adibiti a trasporto pubblico di persone, il disposto delle Condizioni Aggiuntive C o D.

C) DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU NATANTI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE

L'impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto fin ad un massimo di € 110,00 per persona danneggiata.

Sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

D) DANNI A COSE ED ANIMALI DI TERZI E DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU NATANTI ADIBITI A TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE

1) Danni a cose ed animali di terzi:

l'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi.

L'assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro nella misura di 110,00 Euro.

L'impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante.

2) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone:

l'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, **esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.**

La garanzia è prestata fino ad un massimo di 110,00 Euro per ogni persona danneggiata.

E) ATTIVITÀ IDROSCIATORIA; TRAINO DI PARACADUTE ASCENSIONALE O DI DELTAPLANO

L'impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino.

F) ESTENSIONE DELLA GARANZIA OLTRE I LIMITI DI NAVIGAZIONE

A parziale deroga dell'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione vale anche per il Mar Nero e le coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N.196

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (di seguito il "Codice"), Assimoco S.p.A. (di seguito la "Società") in qualità di "Titolare" del trattamento è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali¹.

A) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative²

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti³ e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge⁴ - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili⁵ strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela⁶, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁷.

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

B) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari⁸: il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo even-

tuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa. Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati.

C) Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati⁹ dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati

vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa¹⁰; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

D) Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento¹¹. Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso Assimoco S.p.A. - Direzione Tecnica Danni - Centro Direzionale "MILANO OLTRE" - Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224, Segrate (MI), tel. 02/26962441; fax 02/26962466; e-mail direzionedanni@assimoco.it¹²

Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso - per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dalla nostra Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dai soggetti della "catena assicurativa" - apponendo la Sua firma.

NOTE

- ¹ Come previsto dall'art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
- ² La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- ³ Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7 punto d e punto e); altri soggetti pubblici (v. nota 7 punto f e punto g).
- ⁴ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- ⁵ Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
- ⁶ Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- ⁷ Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - a. assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli;
 - b. società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;(v. tuttavia anche nota 10);
 - c. società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
 - d. ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
 - e. organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati - quali:
 - assicurazioni aeronautiche: Consorzio Italiano di Assicurazioni Aeronautiche - CIAA (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1997 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la valutazione dei rischi aeronautici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;

- assicurazioni credito e assicurazioni cauzioni: Concordato Cauzione Credito 1994 (Via dei Giochi Istmici, 40 Roma), per lo studio e valutazione dei rischi cauzione e dei rischi credito;
 - assicurazioni furto: ULAV Unione Latina Assicurazione Valori (Via dei Giochi Istmici, 40 - Roma), cessata il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi trasporto valori;
 - assicurazioni incendio: Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni r.c. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l. (Corso Venezia, 8 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n. 242, garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;
 - assicurazioni trasporti: Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova (Via C. R. Ceccardi, 4-26 - Genova), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma (Corso d'Italia, 33 - Roma), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste (Via Torrebianca, 20 - Trieste), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; ANADI - Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto (Via dei Giochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi delle imbarcazioni e navi da diporto; SIC - Sindacato Italiano Corpi (Via dei Giochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi corpi marittimi ed altri interessi armatoriali ai fini della loro riassicurazione;
- f. CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma),

ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;

- g. nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 -Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via Caraci, 36 - Roma), il quale, in base all'art. 226 cod. strad., gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAI (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l'assicurato); Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.;V.V.FF;V.V.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa

- ⁸ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim.

L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

- ⁹ Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

- ¹⁰ Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7 punto b).

- ¹¹ Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

- ¹² L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa. L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet.

